

liana in tutte le incombenze previste dalle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato riferibilmente agli esercizi finanziari scaduti ed a quello in corso, nonchè nelle controversie, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, nelle quali è parte il soppresso Ministero dell'Africa Italiana o il predetto Ufficio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 dicembre 1954

EINAUDI

SCELEBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1955  
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 172. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
16 novembre 1954, n. 1415.

**Fusione della fondazione Giovannelli Manin Fosca per doti, con sede nel comune di Venezia, nell'Istituto Ludovico Manin.**

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione Giovannelli Manin Fosca per doti, con sede nel comune di Venezia, viene fusa nell'Istituto Ludovico Manin pure con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955  
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 183. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
16 novembre 1954, n. 1416.

**Erezione in ente morale della « Casa di ricovero », con sede nel comune di Noventa Vicentina (Vicenza).**

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero », con sede nel comune di Noventa Vicentina (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955  
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 185. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
16 novembre 1954, n. 1417.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Soleschiano del comune di Manzano (Udine).**

N. 1417. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 18 maggio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Soleschiano del comune di Manzano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955  
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 14. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
16 novembre 1954, n. 1418.

**Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero vecchi », con sede nel comune di Pralboino (Brescia).**

N. 1418. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero vecchi », con sede nel comune di Pralboino (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955  
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
30 novembre 1954, n. 1419.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanna Pelanda - Filippo Veronesi - Don Prospero Zuliani », con sede nella frazione Rivalta del comune di Brentino Belluno (Verona).**

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanna Pelanda - Filippo Veronesi - Don Prospero Zuliani », con sede nella frazione Rivalta del comune di Brentino Belluno (Verona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955  
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 184. — CARLOMAGNO

**LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51.**

**Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

**Art. 2.**

Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

**Art. 3.**

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie

professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

#### Art. 4.

Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO —  
CASSIANI — MATTARELLA —  
TREMELLONI — TAMBRONI —  
VIGORELLI — MEDICI —  
TAVIANI — VILLABRUNA —  
GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 52.

**Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge anzidetta e il funzionamento del Collegio medico; la ren-

dita di passaggio di cui all'art. 10 della legge stessa; il limite minimo di inabilità permanente e il regime di revisione; l'adeguamento del salario base; la modifica della tabella A, annessa alla citata legge; una disposizione transitoria per la prevenzione in materia; l'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni (art. 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).

Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in vigore della legge delegata disciplinando le denunce, registrazioni e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) assicurare la corresponsione, entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette, ed in misura più adeguata alle necessità economiche dei lavoratori assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigena, e per un termine di almeno un anno;

d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilità permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilità;

e) adeguare al particolare rischio della silicosi e dell'asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;

f) ampliare il campo della tutela con la modifica della tabella A, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, prolungando il periodo massimo di indennizzabilità a quindici anni ed apportando modifiche alle lavorazioni;

g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, fino alla emanazione del regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;

h) istituire una sezione distinta dal Fondo speciale infortuni presso la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti in particolari condizioni, o per lavoratori emigrati rientrati in Patria non aventi diritto alle indennità previste dalla legge 13 aprile 1943, n. 455.

#### Art. 2.

Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO —  
MATTARELLA — MEDICI —  
VIGORELLI — VILLABRUNA —  
GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO